

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2795

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTAMAGNA, ARMELLA, ORIONE

Presentata il 21 marzo 1979

Contribuzioni dirette a opere di manutenzione e restauro di beni del patrimonio artistico ed archeologico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le somme stanziare per il restauro, la conservazione e manutenzione dei beni riconosciuti di interesse archeologico ed artistico risultano attualmente inadeguate ed insoddisfacenti per l'effettuazione di un'opera di totale revisione dei monumenti e delle zone archeologiche.

Dette somme devono essere infatti ripartite fra le ventisei sovrintendenze, ed in questi ultimi anni, oltre ad un notevole incremento delle spese per materiali e manovalanze, sono considerevolmente aumentate le esigenze di intervento a dette sovrintendenze anche in considerazione dell'intensificarsi delle opere pubbliche e dell'edilizia privata.

In tale contesto, analogamente a quanto si è già effettuato con le leggi per la salvaguardia di Venezia e con quelle relative alle provvidenze per Firenze a seguito delle alluvioni, si è ritenuto opportuno prevedere normativamente che anche finanziamenti nazionali od esteri potessero intervenire per il compimento di determinate opere su quei beni che sono situati

nel nostro Paese, ma che appartengono al mondo intero ed a tutta la civiltà in relazione alla loro eccezionale rilevanza di carattere storico ed artistico.

Con la presente proposta di legge si dà quindi la possibilità a persone giuridiche e fisiche, nazionali od estere, di assumersi il totale onere finanziario per il compimento di opere su beni facenti parte di tutto il nostro patrimonio monumentale, archeologico ed artistico.

Nel quadro della regolamentazione predisposta le competenti sovrintendenze dovranno provvedere alla disamina ed approvazione dei preventivi di spesa e dei progetti presentati dagli interessati, nonché trasmetterli per gli opportuni provvedimenti agli organi centrali dell'Amministrazione antichità e belle arti; le sovrintendenze — pur nell'autonomia delle situazioni e dei rapporti che si potranno in essere tra i soggetti finanziatori e coloro ai quali verranno affidati i lavori da compiersi — provvederanno altresì, come è loro compito di istituto, alla sorveglianza e alla direzione della progettazione ed esecuzione dei lavori.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le sovrintendenze alle antichità, alle gallerie o ai monumenti, comprese quelle a competenza mista, è abilitata ad approvare progetti destinati al restauro o alla conservazione di beni demaniali, per i quali l'onere finanziario è ad esclusivo carico di persone fisiche o giuridiche nazionali od estere.

La sovrintendenza esamina ed approva la proposta del finanziatore, i progetti e i preventivi di spese allegati, richiedendo, se del caso, le opportune modifiche e li trasmette ai competenti organi tecnici.

La esecuzione dei lavori finanziati secondo le norme dei precedenti commi si svolge sotto la sorveglianza ed il controllo della sovrintendenza territorialmente competente.

ART. 2.

Il finanziatore deve affidare i lavori ad impresa specializzata, scelta tra quelle iscritte in apposito elenco tenuto presso la sovrintendenza. Il direttore tecnico dei lavori deve essere nominato d'intesa con la sovrintendenza.

Il contratto relativo all'esecuzione dei lavori potrà essere stipulato direttamente fra il finanziatore e l'impresa sempre d'intesa con la sovrintendenza. Ad esso devono essere allegati i piani, progetti e disegni, ivi compresi quelli esecutivi.

Il finanziatore deve consegnare una fidejussione irrevocabile da parte di una primaria banca nazionale, al fine di garantire anche nei confronti dell'Amministrazione il compimento dei lavori a regola d'arte.